

Allegato A - Schema di Concessione

CONCESSIONE D'USO DI SUOLO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA LISCIA REFRIGERATA E/O GASATA REFRIGERATA PER MEZZO DELLE "CASSETTE DELL'ACQUA" NEL COMUNE di TRIESTE

L'anno 2018, addì () del mese di in una sala del Palazzo Comunale di Trieste in
piazza dell'Unità d'Italia n. 4.

Fra i signori:

1. nato a il , domiciliato agli effetti del presente atto presso il Palazzo Municipale in piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentate del Comune di Trieste, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, terzo comma, lettera c) del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 82 del Regolamento di disciplina dei contratti del Comune di Trieste, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta,

E

2. nato a il , domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede di in , il quale interviene e stipula quale legale rappresentante e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di con sede legale in) CF/P.IVA

PREMESSO CHE:

– il Comune di Trieste, con Delibera della Giunta Comunale n. 269 dd. 30.06.2014, ha stabilito di avviare una fase sperimentale del servizio di erogatori di acqua potabile refrigerata e/o gasata denominati "cassette dell'acqua" al fine di incentivare la diminuzione della produzione di bottiglie di plastica da parte della cittadinanza, come previsto dalle Linee programmatiche dell'Amministrazione comunale, con l'intento di favorire tutte quelle iniziative volte a ridurre la produzione di rifiuti solidi urbani;

– che in data 12 dicembre 2017 è stato acquisito il parere preventivo della Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia per l'installazione di ulteriori tre "Cassette dell'acqua" oltre a quelle già installate nella fase sperimentale di cui sopra;

– che con determinazione dirigenziale n. dd. , a firma del Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati è stato autorizzato l'avvio della procedura di gara per l'affidamento della presente concessione tramite procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

– che, in esito alla procedura di cui sopra, con determinazione dirigenziale n. dd. , per le motivazioni ivi addotte, è stata affidata a

la concessione d'uso di suolo pubblico per l'erogazione di acqua potabile refrigerata e/o gasata per mezzo di n. 6 "cassette dell'acqua", alle condizioni esplicitate nell'offerta tecnica conservata in atti e negli atti di gara;

- in ottemperanza al D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni è stata acquisita la prescritta documentazione antimafia conservata in atti;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue

Art. I – Oggetto

Il Comune di Trieste affida a _____ d'ora in poi definita concessionaria, che accetta, il servizio per l'installazione, la gestione e la manutenzione dei n. 6 impianti erogatori di acqua denominati "Casette dell'acqua" che seguono:

- Borgo S. Sergio _via Grego n. 40 - sul marciapiede a fianco della fermata autobus
- Rozzol Melara _ via Kock 8 - parcheggio antistante stazione di Polizia
- S. Giovanni Rotonda Boschetto sul marciapiede, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale fronte sede Circostrizione;
- Roiano - largo Roiano;
- Valmaura - via Valmaura ;
- Via Locchi - in corrispondenza della circostrizione.

Tra i suddetti sei impianti i primi tre sono già stati attivati nella fase sperimentale, gli altri tre impianti dovranno essere installati *ex novo*.

Il servizio viene affidato e accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni e modalità risultanti dalla vigente normativa in materia, dagli atti della procedura e dalla seguente documentazione:

- offerta tecnica del concessionario.

Art. 2 Obblighi del Comune

Il Comune di Trieste affida al concessionario le porzioni di suolo pubblico ove saranno collocate le "casette dell'acqua sopra evidenziate, nella misura massima di 2,50 mq di superficie d'ingombro della base di appoggio per ciascun erogatore e di 5 mq di proiezione al suolo della superficie di copertura (zona d'ombra).

Il Comune al fine di sviluppare sul territorio comunale il servizio in questione, e ciò in considerazione dei suoi benefici sul piano della protezione dell'ambiente, si fa carico altresì della predisposizione del basamento attrezzato per la collocazione delle "casette dell'acqua", sia per i punti già attivati (in caso di concessione a soggetto diverso dall'attuale appaltatore) sia per i siti nuovi.

Il Comune si impegna a provvedere alla pulizia della zona circostante gli impianti e ad assicurare l'accesso agli impianti stessi da parte dell'utenza, se del caso anche delimitando lo spazio antistante con apposite fioriere o altre barriere, assicurando in ogni caso l'accesso alle persone diversamente abili.

Art. 3 - Obblighi e condizioni del concessionario

Il concessionario, entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'affidamento del servizio, dovrà far pervenire alla Direzione dell'Area Lavori Pubblici la documentazione tecnica con la particolareggiata descrizione delle caratteristiche del tipo di impianto proposto (disegno, piantina particolareggiata delle platea di alloggiamento ...) al fine della predisposizione del relativo basamento di posa attrezzato per la collocazione (compresi allacciamenti).

Il concessionario dovrà provvedere a sue spese al posizionamento e successiva attivazione degli impianti, entro 30 giorni (naturali e consecutivi) dalla comunicazione di avvenuta predisposizione dei basamenti di posa.

Ai fini della messa in esercizio delle "casette dell'acqua" il concessionario è tenuto a:

- attivare a proprio nome gli allacciamenti elettrici ed idrici direttamente con gli Enti gestori, e sostenerne tutti i relativi costi (compresi i consumi);
- richiedere a proprio nome la concessione di occupazione di suolo pubblico;
- richiedere tutti gli eventuali permessi, autorizzazioni, nulla osta... necessari per la realizzazione e gestione dell'impianto e per la vendita e la distribuzione dell'acqua;

- garantire le normali ed idonee condizioni igienico sanitarie e di sicurezza degli impianti;
- curare tutti gli adempimenti in materia di H.A.C.C.P. di cui al Regolamento CE 852/2004. E' richiesta in particolare la compilazione della scheda "analisi del rischio" e le valutazioni della contaminazione microbiologica di superfici/attrezzature e di alimenti. Copia della documentazione dovrà essere trasmessa al Comune;
- effettuare a propria cura e spese, presso istituto autorizzato, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. Copia della documentazione dovrà essere trasmessa al Comune e resa visibile al pubblico mediante affissione sulla casetta;
- curare la manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti affinché sia assicurato l'esercizio, la perfetta efficienza e la costante erogazione di acqua di rete liscia refrigerata e gasata refrigerata, secondo quanto previsto dalla scheda tecnica degli impianti. Al termine di ogni intervento manutentivo dovrà essere redatto e trasmesso in copia al Comune il rapporto degli interventi eseguiti;
- garantire, in caso di guasto o malfunzionamento, un intervento tecnico tempestivo per la risoluzione della problematica. Qualora l'avaria non sia riparabile il concessionario è tenuto alla sostituzione dell'impianto;
- rifornire gli impianti di gas CO2 alimentare per la gasatura dell'acqua e di qualsiasi altro materiale di consumo necessario al funzionamento degli impianti;
- assicurare l'ispezione, la pulizia interna ed esterna degli impianti e la disinfezione periodica dei circuiti idraulici;
- la distribuzione, mediante propri incaricati, dei sistemi di pagamento elettronico da utilizzarsi da parte dell'utenza per l'erogazione dell'acqua a titolo oneroso.

Il concessionario, inoltre, dovrà comunicare al Comune entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto il nome di uno o più referenti cui potersi rivolgere per qualsiasi segnalazione, richiesta di informazioni o necessità di intervento sugli impianti, nonché fornire un numero telefonico, ben visibile anche all'utenza, da contattare in caso di guasti e/o altre segnalazioni.

Ogni spesa ed onere connesso e conseguente agli obblighi di cui sopra è posto a carico del concessionario.

Il concessionario si impegna a consentire al Comune l'utilizzazione degli spazi informativi eventualmente esistenti nella struttura degli impianti/cassette affinché il Comune possa inserire, a titolo gratuito, messaggi ed informazioni rivolti alla cittadinanza ed attinenti il servizio offerto ovvero relativi a materie istituzionali, nella fascia oraria dalle 08.00 alle 20.00, per un massimo di due ore giornaliere.

Art.4 – Subappalto

Il subappalto è ammesso esclusivamente per le attività di posizionamento degli erogatori previste al precedente articolo 3.

Art. 5 - Corrispettivo del servizio

A partire dalla loro messa in esercizio, gli impianti erogheranno acqua di rete, liscia refrigerata e gasata refrigerata contro il pagamento da parte dell'utenza di un corrispettivo.

Il prezzo al pubblico per tutta la durata del servizio oggetto del presente atto è fissato in € 0,05 al litro (IVA compresa). Il pagamento del corrispettivo da parte dell'utenza avverrà mediante tessera prepagata RFID (ovvero altra modalità elettronica) a scalare, distribuita a cura del concessionario. Sarà compito del concessionario organizzare la distribuzione dei sistemi di pagamento, facilitando il loro acquisto da parte dell'utenza tramite una rete di rivenditori soprattutto localizzati in prossimità degli impianti. Altre modalità di riscossione dei corrispettivi dovranno essere

preventivamente concordate fra le parti.

Art. 6 – Durata e opzioni

Il presente rapporto contrattuale ha la durata di anni 2 a decorrere dalla prima messa in esercizio degli impianti, che risulterà da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

E' data facoltà all'Amministrazione comunale di rinnovare il presente contratto per ulteriori 2 anni.

Il presente contratto potrà essere risolto in caso di inadempienza grave da parte del concessionario degli obblighi oggetto del contratto.

L'Amministrazione comunale, subordinatamente ad una verifica di fattibilità tecnica ed all'acquisizione dei precritti pareri, si riserva la possibilità di richiedere l'installazione, ad un anno dall'avvio della concessione, di un ulteriore erogatore da collocare nel rione di San Giovanni.

Art. 7 – Canone di concessione

A fronte della gestione e dello sfruttamento economico del servizio il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Trieste un canone annuo per l'occupazione di suolo pubblico. Il canone annuo è dovuto per ogni erogatore nella misura di seguito riportata:

1. Borgo S. Sergio_via Grego n. 40	€ 306,00
2. Rozzol Melara_via Kock 8	€ 414,00
3. San Giovanni Rotonda del Boschetto	€ 414,00
4. Roiano_largo Roiano	€ 414,00
5.Valmaura_via Valmaura	€ 306,00
6.Via Locchi_circoscrizione	€ 414,00

Il canone annuo complessivo è pertanto pari a € 2.268,00. Sul canone non è dovuta l'IVA (art. 4 D.P.R. 633/1972).

Nell'eventualità dell'installazione dell'ulteriore erogatore nel rione di San Giovanni, prevista al precedente art. 5, il canone annuo da corrispondere all'Amministrazione comunale sarebbe pari ad ulteriori € 414,00.

Art. 8 - Deposito cauzionale

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la garanzia definitiva, calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. viene fissata in euro _____ (_____) pari al ____% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza.

[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo del D.Lgs 50/2016 la garanzia è ridotta del ____% in quanto l'Impresa/ATI è in possesso di documentazione _____ (conservata in copia in atti) prevista dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto]

A tal fine il concessionario ha

- costituito la garanzia in contanti con bolletta n. _____ dd. _____
- prodotto fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa n. _____ rilasciata dalla _____ Agenzia di _____ in data _____ e relativa appendice _____ conservata in atti.

Sul deposito cauzionale verranno eventualmente trattenute le somme derivanti dalla comminazione di penalità con l'obbligo del concessionario di provvedere all'integrazione dell'entità del deposito cauzionale entro i 15 giorni successivi alla relativa comunicazione.

Detto importo verrà svincolato al termine dell'appalto, qualora siano stati regolarmente adempiuti tutti gli obblighi contrattuali, e, in ogni caso, dopo che sia stata risolta ogni eventuale controversia inerente e conseguente al presente servizio.

Art. 9 - Responsabilità e penalità

Il concessionario è direttamente ed esclusivamente responsabile per i danni a persone e cose derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto del servizio. Sono esclusi gli eventuali danni derivanti dalla contaminazione della rete idrica cui sono allacciati gli impianti.

Per ogni giorno di malfunzionamento imputabile al concessionario degli erogatori "cassette dell'acqua" sarà applicata una penale di euro 10,00 (eurodieci/00) giornalieri a partire dal secondo giorno lavorativo.

In caso di avaria non riparabile e di mancata sostituzione dell'impianto al concessionario verrà applicata una penale di € 160,00 oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall'Amministrazione a causa del disservizio.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. Il concessionario, nei due giorni successivi alla data di notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse al concessionario questi non si uniformi entro il termine stabilito, il Comune procederà all'applicazione della penale.

Rimane impregiudicata ogni altra azione per danni arrecati all'Amministrazione Comunale.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

Il presente contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a norma dell'art. 1456 del C.C. anche senza previa diffida, al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:

i. mancato avvio delle attività entro il termine contrattuale, ritenuto termine essenziale, salvo suo eventuale differimento o giustificato motivo da parte del Comune;

ii. fermo degli impianti per due mesi consecutivi, dovuto a cause imputabili al concessionario;

iii. mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta del Comune;

iv. applicazione di penali complessivamente di importo superiore al 10% del corrispettivo a prescindere dalla gravità delle ipotesi comminatorie delle penali stesse;

v. accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto, perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

vi. applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. n. 231/01 e s.m.i.;

vii. violazione del divieto di cessione, anche parziale del contratto nonché di subappalto non autorizzato ai sensi dell'art. 105 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

viii. mancato rispetto della clausola di tracciabilità;

ix. ogni altra inadempienza qui non contemplata che renda impossibile la prosecuzione delle attività essendo venute meno in modo grave ed irreversibile le condizioni di fiducia nella società.

In tutti i casi di risoluzione del contratto il Comune avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 11 – Patto d'integrità

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Art. 12 – Rinvio

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle

disposizioni dettate in materia dal Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., nonché a quelle del Codice Civile.

Art. 13 – Controversie

Eventuali contestazioni, dispute e divergenze nell'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, che non possano essere definite tra le parti, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Competente sarà il Foro di Trieste.

Art. 14 - Spese e regime fiscale

Tutte le spese relative al presente contratto sono poste a carico del concessionario.

Le Parti dichiarano che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e s.m.i.

Comune di Trieste
Direttore di Area
Firma _____

ditta _____
Legale Rappresentante _____
Firma _____

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CONTE ENRICO

CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z

DATA FIRMA: 21/03/2018 14:17:01

IMPRONTA: 037FE0ECE2693687E4D0B61A97AA58CC3525BC1D32BF015F35A475F6264761FC
3525BC1D32BF015F35A475F6264761FC4F1EC929145B969F2CE685C9D5EBB891
4F1EC929145B969F2CE685C9D5EBB891DF79653CF29024188B46452333E1A606
DF79653CF29024188B46452333E1A606DA43923AAB9D55B41F8BEA82CF316EBE